

COMUNE DI VALFENERA

Provincia di Asti

**CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA
COMUNALE FRA I COMUNI DI VALFENERA, DUSINO
SAN MICHELE, CAMERANO CASASCO, MORIONDO
TORINESE, FERRERE, BERZANO DI SAN PIETRO,
CASALBORGONE, ANDEZENO, MONTALDO TORINESE
E MOMBELLO DI TORINO**

(ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n.267 del
18/08/2002 e art.10 del D.P.R. n.465 04/12/1997)

L'anno duemila ventisei addì ... del mese di ...

nella Residenza Municipale di VALFENERA (AT)

TRA

il **Comune di VALFENERA**, CF 00091920058, legalmente
rappresentato dal Sindaco, pro tempore signor Sergio ARISIO, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il **Comune di CAMERANO CASASCO**, C.F. 80003090059,
legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Valter
PENNA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di DUSINO SAN MICHELE**, C.F. 80003490051,
legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Valter Luigi
MALINO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di MORIONDO TORINESE**, CF 82000610012, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore signor Giuseppe GRANDE, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di FERRERE**, CF 80003510056, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore dottor Silvio Maria TEALDI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di BERZANO DI SAN PIETRO**, CF 92035370052, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore dottor Mario LUPO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di CASALBORGONE**, CF 80004200053, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore dottor Francesco CAVALLERO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di ANDEZENO**, CF 90003860013, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore signor Agostino AMBRASSA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di MONTALDO TORINESE**, CF 90011130011, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore dottor Sergio GAIOTTI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il **Comune di MOMBELLO DI TORINO**, CF 82000630010,
legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore signora Luciana
PICOGNA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali:
 - con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di

Segreteria Comunale;

- con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 154 del 27/7/2000

ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

- con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita interpretazione contenibile nella precitata deliberazione n. 150 del 1999;

- con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

- che con deliberazione consiliare del Comune di Valfenera n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Dusino San Michele n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Camerano Casasco n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio

Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato C);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Moriondo Torinese n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato D);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Ferrere n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato E);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Berzano di San Pietro n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato F);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Casalborgone n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato G);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Andezeno n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo

schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato H);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Montaldo Torinese n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato I);

- che con deliberazione consiliare del Comune di Mombello di Torino n. - del 00/00/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato L);

CIÒ PREMESSO

con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e scopo della convenzione

I Comuni di Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino, nel rispetto del disposto degli artt.30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale

di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune Capo convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Valfenera, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla ex Agenzia Nazionale dei Segretari comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nella convenzione di segreteria dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera,

Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nullaosta da parte della competente ex Sezione Regionale dell'Agenzia, ora Prefettura di Torino; la costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario comunale.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Valfenera, quale Comune Capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino provvederà altresì:

- ad indicare alla Prefettura di Torino i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o per ogni altro caso di assenza superiore ai 6

mesi;

- a richiedere alla Prefettura di Torino il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 – Rapporto di lavoro

Il Segretario comunale è funzionario pubblico, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 4 – Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 4 ore presso il Comune di Valfenera, per n. 4 ore presso il Comune di Dusino San Michele, n. 3 ore presso il Comune di Camerano Casasco, per n. 3 ore presso il Comune di Moriondo Torinese, per n. 4 ore nel

Comune di Ferrere, per n. 3 ore nel comune di Berzano di San Pietro, per n. 4,5 ore nel Comune di Casalborgone, per n. 4,5 ore nel Comune di Andezeno, per n. 3 ore nel Comune di Montaldo Torinese, per n. 3 ore nel Comune di Mombello di Torino. Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Valfenera per 4/36, sul Comune di Dusino San Michele per 4/36, sul Comune di Camerano Casasco per 3/36, sul Comune di Moriondo Torinese per 3/36, sul Comune di Ferrere per 4/36, sul Comune di Berzano di San Pietro per 3/36, sul Comune di Casalborgone per 4,5/36 sul Comune di Andezeno per 4,5/36, sul Comune di Montaldo Torinese per 3/36, sul Comune di Mombello di Torino per 3/36.

Il Segretario comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 – Forme di consultazione

I Sindaci potranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- nomina del Segretario comunale;

- revoca del Segretario comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 – Trattamento economico -

Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i dieci Comuni di Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti o Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Valfenera, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Valfenera le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di massima o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Valfenera 4/36;
- a carico del Comune di Dusino San Michele 4/36;
- a carico del Comune di Camerano Casasco 3/36;
- a carico del Comune di Moriondo Torinese 3/36;
- a carico del Comune di Ferrere 4/36;
- a carico del Comune di Berzano di San Pietro 3/36;
- a carico del Comune di Casalborgone 4,5/36;
- a carico del Comune di Andezeno 4,5/36;
- a carico del Comune di Montaldo Torinese 3/36;
- a carico del Comune di Mombello di Torino 3/36;

Il Comune di Valfenera, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Berzano di San Pietro e Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino.

I Comuni convenzionati di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro e Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello

di Torino dovranno corrispondere le quote a proprio carico con cadenza mensile.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino già Agenzia Regionale dei Segretari comunali e provinciali.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino il rimborso delle spese di viaggio sulla base degli effettivi spostamenti nella forma di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione protocollo n. 25402 del 17.5.2011) ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i nove Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese,

Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Valfenera, seguendo i tracciati viari più brevi per accedere ai Comuni di Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Valfenera, Ferrere, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino, comprendendo anche il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 10 della Legge 114/2014 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i dieci Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei dieci Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da parte del Segretario

comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle sei Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario comunale.

Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai sei mesi esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) deliberazione assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione che intenda recedere dalla convenzione: tale deliberazione avrà effetto dal 180° giorno successivo all'ultima notifica della stessa agli altri Comuni.
- b) sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca; in tale fattispecie le Amministrazioni comunali potranno

consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione.

c) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale Comune il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione di Valfenera.

Il recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessarti alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del D.P.R. 465/1997 mantiene in essere la convenzione di segreteria fra i Comuni rimanenti salva adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio comunale utile di deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo tra i Sindaci restanti da far pervenire al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Piemonte contestualmente alla trasmissione della deliberazione di recesso.

Art. 8 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge o di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma

per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Berzano di San Pietro e Casalborgone, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Torino, ex Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

COMUNE DI VALFENERA (CAPO CONVENZIONE)

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE

COMUNE DI CAMERANO CASASCO

COMUNE DI MORIONDO TORINESE

